



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

**DECRETO N. 339 DEL 23/03/2021  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: ADESIONE AD ARIA SPA - REGIONE LOMBARDIA - ARCA 2017\_028.1 -  
OSSIDO NITRICO - DITTA LINDE MEDICALE SRL**

---

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)  
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



---

## IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA S.p.a (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;



CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, si rende necessario incrementare il fabbisogno di ossido nitrico, per la cui fornitura (comprensiva della relativa strumentazione) l'Azienda sta usufruendo della convenzione ARCA 2017\_028.1 a cui si è aderito con delibere n. 719 del 19/06/2019 per il periodo dal 5/06/2019 al 3/06/2024 e n. 602 del 13/05/2020 per il periodo dal 24/04/2020 al 23/04/2025;

CONSIDERATO che in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 04685 del 22/07/2020 è stato disposto da ARIA spa l'annullamento della precedente aggiudicazione a favore dell'ATI formata da SIAD SpA (mandataria) e Rivoira Pharma srl e Sol SpA (mandanti), da cui ne deriva l'impossibilità per questa Azienda di provvedere all'adesione successiva alla medesima convenzione aggiudicata al suddetto RTI;

DATO ATTO che, successivamente alla suddetta determinazione, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di ossido nitrico:

Convenzione ARCA 2017\_028.1 Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione - con validità contrattuale di mesi 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, aggiudicata a favore della Ditta Linde Medica srl di Arluno (MI);

DATO ATTO che con nota in data 11/03/2021, conservata in atti, il Responsabile della Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione ARCA 2017\_028.1", provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale dei prodotti sopra indicati necessari alle strutture ospedaliere, quantificati nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto dirigente della Struttura di Farmacia, di aderire alla convenzione sopra citata per i



---

prodotti suindicati ed inclusi nello stesso Allegato n. 1;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura dei prodotti sopra citati, resosi necessari soltanto di recente a seguito dell'esaurimento della disponibilità del contratto preesistente, si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 12/03/2021 gli ordinativi di fornitura per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, con scadenza corrispondente a quella della convenzione stessa, del quale verrà data esecuzione mediante successive richieste di consegna;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere il predetto Ordinativo di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità dei contratti decorrente dalla data sopra citata di emissione degli Ordinativi di Fornitura, fino al 16/03/2026, una spesa complessiva presunta pari ad € 68.705,10 (Iva 4% e 22% esclusa);

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi, comporta:

- una maggior spesa presunta annua di € 2.900,00 iva esclusa, relativamente alla fornitura dell'ossido nitrico;
- una minor spesa presunta annua di € 2.460,00 iva esclusa, relativamente al sistema di somministrazione dell'ossido nitrico;

DATO ATTO che la fornitura dei beni sopra citati, risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2020-2021 adottata con delibera n. 1200 del 30/10/2019, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr. Marcello Taurozzi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 986 del 21/12/2012 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è il Dirigente individuato dal Piano Organizzativo Aziendale (POA) dell'Azienda quale titolare della funzione relativa agli acquisti di cui al presente provvedimento;



PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da BASCHIERI PIERLUIGI, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1 di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di ossido nitrico e dispositivi di somministrazione, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), aggiudicato alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
  - Convenzione ARCA 2017\_028.1 Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione - con validità contrattuale di mesi 60 (sessanta), aggiudicata a favore della Ditta Linde Medica srl di Arluno (MI);
- 2 di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di validità del contratto decorrente dalla data di emissione degli Ordinativi di fornitura fino alla scadenza della convenzione, ossia dal 12/03/2021 al 16/03/2026, una spesa complessiva presunta pari ad € 74.099,30 (Iva 4% e 22% inclusa) che viene conteggiata quanto ad € 56.165,30 (Iva 4% inclusa) sul conto economico n. 80103500 "Medicinali – Stupefacenti" e quanto ad € 17.934,00 (Iva 22% inclusa) sul conto economico n. 80300500 "Rate e canoni di noleggio", così suddivisa per conto economico e per Bilancio:

| ANNO          | 80103500         | 80300500         | TOTALE           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 2021          | 9.360,88         | 2.989,00         | 12.349,88        |
| 2022          | 11.233,06        | 3.586,80         | 14.819,86        |
| 2023          | 11.233,06        | 3.586,80         | 14.819,86        |
| 2024          | 11.233,06        | 3.586,80         | 14.819,86        |
| 2025          | 11.233,06        | 3.586,80         | 14.819,86        |
| 2026          | 1.872,18         | 597,80           | 2.469,98         |
| <b>TOTALE</b> | <b>56.165,30</b> | <b>17.934,00</b> | <b>74.099,30</b> |



- 3 di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr. Marcello Taurozzi, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
- 4 di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
- 5 di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

FERRARI GIUSEPPE  
BELLOMETTI SIMONA AURELIA  
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE

STRADONI RAFFAELLO

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)

| NOME INIZIATIVA | CODICE CONVENZIONE | NOME CONVENZIONE                                                | FORNITORE          | NOME LOTTO                                                                                 | CIG LOTTO  | CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO       | DESCRIZIONE PRODOTTO                                                         | CONFEZIONAMENTO<br>(Confezionamento acquistabile) | UNITÀ DI MISURA<br>(Confezionamento acquistabile) | UNITÀ CONTENUTE<br>(Confezionamento acquistabile) | PREZZO<br>(Confezionamento acquistabile) | IVA | Q.TA ANNUA | FABBISOGNO AL 11/03/2026 | IMPORTO   | CIG Poma   | CODICE POMA |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|
| Ossido Nitrico  | ARCA_2017_028.1    | Ossido Nitrico - LINDE MEDICALE - ARCA_2017_028.1 - Lotto unico | LINDE MEDICALE SRL | Lotto unico - Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione | 6967203DC9 | 035494044       | INOMAX 800 ppm 10lt | INOMAX (azoto ossido) 800ppm mol/mol - gas per inalazione - bombola 10 litri | Confezione                                        | Millilitro                                        | 1240                                              | 698,324                                  | 4%  | 15         | 75                       | 51.624,30 | 866893142B | 136524      |
| Ossido Nitrico  | ARCA_2017_028.1    | Ossido Nitrico - LINDE MEDICALE - ARCA_2017_028.1 - Lotto unico | LINDE MEDICALE SRL | Lotto unico - Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione | 6967203DC9 | 035494032       | INOMAX 800 ppm 2lt  | INOMAX (azoto ossido) 800ppm mol/mol - gas per inalazione - bombola 2 litri  | Confezione                                        | Millilitro                                        | 248                                               | 238,08                                   | 4%  | 2          | 10                       | 2.380,80  | 866893142B | 136553      |
| Ossido Nitrico  | ARCA_2017_028.1    | Ossido Nitrico - LINDE MEDICALE - ARCA_2017_028.1 - Lotto unico | LINDE MEDICALE SRL | Lotto unico - Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione | 6967203DC9 | 10071           | INOmax DSIR 800ppm  | INOMAX DSIR - sistema di somministrazione elettronica di ossido di azoto     | Anno                                              | Anno                                              | 1                                                 | 2.940,00                                 | 22% | 1          | 5                        | 14.700,00 | 866893142B | 136543      |
|                 |                    |                                                                 |                    |                                                                                            |            |                 |                     | TOTALE COMPLESSIVO ADESIONE IVA ESCLUSA                                      |                                                   |                                                   |                                                   |                                          |     |            |                          | 68.705,10 |            |             |
|                 |                    |                                                                 |                    |                                                                                            |            |                 |                     | TOTALE COMPLESSIVO ADESIONE IVA INCLUSA (4% e 22%)                           |                                                   |                                                   |                                                   |                                          |     |            |                          | 74.099,30 |            |             |